




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo



Composizione, attribuzioni e funzionamento
delle commissioni censuarie

Schema di D.Lgs. n. 100-*bis*

(*artt. 1, co. 7, e 2, co.3, lett. a), L. 23/2014*)

n. 106/1

15 ottobre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Composizione, attribuzioni
e funzionamento delle
commissioni censuarie

Schema di D.Lgs. n. 100-*bis*
(*artt. 1, co. 7, e 2, co.3, lett. a), L. 23/2014*)

n. 106/1

15 ottobre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: FI0248a.docx

INDICE

INTRODUZIONE

- La legge delega3

SINTESI DEL CONTENUTO.....9

TESTO A FRONTE TRA L'ATTO DEL GOVERNO N. 100 E I PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO.....21

Introduzione

La legge delega

La **legge 11 marzo 2014, n. 23**, conferisce una **delega** al Governo per la realizzazione di un **sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita** da attuare entro **dodici mesi (26 marzo 2015)**.

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoring, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il

provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **referire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e **l'abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L'**articolo 16** della legge n. 23 (come riformulato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non** devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

La delega in materia di riordino delle commissioni censuarie

Nell'ambito della **delega in materia di catasto dei fabbricati** - finalizzata ad una **revisione del sistema estimativo** del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, con l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale e della rendita - **l'articolo 2, comma 3, lettera a)** delega il Governo ad emanare norme dirette a:

- **ridefinire le competenze e il funzionamento** delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la **validazione delle funzioni statistiche** atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, e introducendo **procedure deflative del contenzioso**;

- **modificare la loro composizione**, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di:
 - **rappresentanti dell'Agenzia delle entrate**;
 - **rappresentanti degli enti locali**, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
 - **professionisti, tecnici e docenti** qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale;
 - **esperti di statistica e di econometria**, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare;
 - **magistrati** appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa;
 - per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, **rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano**.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 2**, dall'attuazione di tali disposizioni **non** devono derivare **nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. A tal fine, devono prioritariamente essere utilizzate **le strutture e le professionalità esistenti** nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

La **disciplina vigente** in tema di commissioni censuarie è contenuta agli **articoli da 16 a 40 del D.P.R. n. 650 del 1972**, in materia di revisione del sistema catastale, come modificato e integrato dal **D.P.R. n. 138 del 1998**, volto alla revisione generale delle zone censuarie, in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il comma 154, lettera d), ha previsto che la composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di **rappresentatività tecnica anche delle regioni, delle province e dei comuni**.

L'impianto normativo originario prevedeva **tre livelli di commissioni censuarie** che avrebbero assistito l'Amministrazione finanziaria nei lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano:

- le **commissioni censuarie distrettuali** (con sede nei comuni con maggior popolazione residente tra quelli del distretto censuario: i distretti sono stati definiti con D.M. 9 novembre 1973 e non potevano ricomprendere più di 12 comuni); successivamente, **l'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993** ha disposto la **soppressione** di tali commissioni.
- le **commissioni censuarie provinciali**;
- la **commissione censuaria centrale**.

Le **commissioni censuarie** sono organismi che **coadiuvano l'Amministrazione finanziaria** per i lavori di formazione, revisione e conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano (ora l'Agenzia

delle entrate, a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'articolo 23-*quater* del D.L. n. 95/2012) ed esplicano **funzioni consultive** (obbligatorie e vincolanti) in tema di approvazione dei prospetti tariffari.

Per un **approfondimento** sulla disciplina vigente si rinvia al [dossier](#) riguardante lo schema di D.Lgs. n. 100 (*Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie*).

Lo stato di attuazione della delega

Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni, sull'**Atto del Governo n. 100**, recante lo schema di decreto legislativo per la **revisione delle Commissioni censuarie, non ancora emanato**.

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni, sull'**Atto del Governo n. 99**, recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**, anch'esso **non emanato**. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri.

A seguito dell'**accoglimento parziale delle condizioni** e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il **30 settembre 2014** il Governo ha trasmesso, ai fini dell'**espressione del parere parlamentare definitivo**, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23, un nuovo schema di decreto sulle **semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99-bis)**.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), è all'esame delle Commissioni parlamentari competenti l'**Atto del Governo n. 106**, presentato il **4 settembre 2014**, che contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire **l'imposizione sui tabacchi**, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise).

Sintesi del contenuto

L'**articolo 1** articola le commissioni censuarie in **una commissione centrale**, con sede a Roma, e in **103 commissioni locali** con sede nelle città indicate nella **tabella** allegata allo schema di decreto.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

Gli articoli **da 2 al 5** si occupano delle **commissioni censuarie locali**.

L'**articolo 2** prevede l'articolazione in **tre sezioni**: una competente in materia di **catasto terreni**, l'altra in materia di **catasto urbano** e una **sezione** specializzata in materia di **revisione del sistema estimativo** del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere aumentato con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma citata. Il **presidente** è nominato con **decreto** del presidente del tribunale della relativa circoscrizione tra i **magistrati ordinari o amministrativi** oppure tra i **presidenti** o i presidenti di sezione delle **commissioni tributarie provinciali** diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.

In **accoglimento** della **osservazione** della V Commissione Bilancio del Senato, è stata prevista, al comma 2, **nell'ipotesi di aumento delle sezioni**, la **previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili**, al fine di evitare l'insorgenza di oneri impreveduti connessi all'eventuale ampliamento dei soggetti titolari a ricevere rimborsi spesa.

L'**articolo 3** disciplina la composizione delle **tre sezioni** delle commissioni censuarie locali (**6 componenti** a cui si aggiunge il **presidente**). I **componenti** di ciascuna sezione sono **scelti dal presidente del tribunale** tra un **numero almeno doppio di soggetti, designati** nel rispetto della seguente composizione:

- a) **due**, fra quelli designati dall'ufficio dell'**Agenzia delle entrate** territorialmente competente **tra i dipendenti** di ruolo della stessa Agenzia;
- b) **uno**, fra quelli designati dall'**ANCI** d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) **tre**, fra quelli designati dal **prefetto**, su indicazione degli **ordini e collegi professionali** e delle **associazioni di categoria** operanti nel settore immobiliare.

Le sezioni delle commissioni censuarie di **Trento** e di **Bolzano** sono integrate di **un ulteriore componente scelto** tra quelli designati dalle rispettive **Province** autonome tra i propri dipendenti di ruolo.

In **accoglimento** delle **osservazioni** della VI Commissione Finanze della Camera e della VI Commissione Finanze del Senato la **rubrica** dell'articolo 3 è stata armonizzata a quella dell'articolo 7, aggiungendo il riferimento alle sezioni.

In **parziale accoglimento** della **condizione** posta dalla Commissione Finanze della Camera è stata prevista la **nomina di supplenti per tutti i componenti** effettivi (6 componenti effettivi e 6 supplenti). Nel parere della Commissione Finanze della Camera la previsione di un adeguato numero di membri supplenti era riferita ai componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

In **accoglimento** della **condizione** posta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stato previsto il **coinvolgimento del Consorzio dei comuni della provincia autonoma di Bolzano** nella designazione dei membri designate dall'ANCI.

Non è stata accolta la richiesta di assicurare la **presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano** fra i componenti designati dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il Governo ha ritenuto opportuno mantenere l'originaria formulazione in quanto tale rappresentatività sarebbe garantita dalla previsione di un ulteriore componente designato dalle suddette province.

In **accoglimento** della condizione posta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stato specificato che, dei tre **componenti** scelti su indicazione **degli ordini e dei collegi professionali** nonché delle **associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare**, due sono scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e collegi professionali e uno è scelto sulla base delle indicazioni delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.

L'**articolo 4** definisce la **procedura di designazione** dei componenti: il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate richiede ai soggetti competenti di comunicare al presidente del tribunale entro 60 giorni le rispettive designazioni. Nei 30 giorni successivi **il presidente del tribunale**, dopo aver verificato i requisiti e le incompatibilità, **sceglie i componenti** della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, il presidente del tribunale provvede a scegliere i componenti tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, presente in ogni tribunale. I componenti, così scelti dal presidente del tribunale, vengono nominati con **decreto** del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

Il testo è stato integrato con il **riferimento ai membri supplenti** per adeguarlo alle modifiche introdotta dall'articolo 3.

L'**articolo 5** prevede che le **funzioni di segreteria** della commissione censuaria locale sono assicurate da un **segretario appartenente ai ruoli dell'Agenzia** delle entrate, nominato dal direttore regionale dell'Agenzia stessa.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

Gli articoli **da 6 al 9** si occupano della **commissione censuaria centrale**.

L'**articolo 6** prevede che la **commissione censuaria centrale** è composta dal presidente e da **25 componenti**. Essa è articolata in **tre sezioni** (catasto terreni, catasto urbano, riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati). È presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, nominato con D.P.R. su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. Il numero delle sezioni della commissione potrà essere aumentato con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati

Il testo è stato integrato con il **riferimento ai membri supplenti: sono previsti 21 componenti supplenti** (esclusi quindi i quattro membri di diritto della commissione per i quali opera l'istituto della **delega**).

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad estendere alla sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati anche compiti in materia di **riforma del sistema estimativo del catasto terreni**. Il Governo ha valutato che una tale previsione sarebbe stata esorbitante rispetto all'ambito della delega che opera un espresso riferimento alla sola riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad prevedere - nel caso di esercizio della facoltà di aumentare il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale - **l'adeguamento del numero totale dei componenti** della medesima. Il Governo valuta l'adeguamento del numero totale dei componenti non necessario, in quanto i componenti di ciascuna sezione possono essere applicati ove necessario anche ad altre sezioni (si richiama al riguardo l'articolo 18, comma 2, del presente decreto).

L'**articolo 7** disciplina la **composizione** delle tre sezioni, ciascuna di 11 membri. I 25 componenti della commissione censuaria centrale (oltre al presidente, per un totale di 26 membri) sono così designati: 4 dirigenti di vertice dell'Agenzia delle entrate (membri di diritto di ogni sezione); 3 ingegneri della stessa Agenzia, 3 magistrati ordinari e 3 magistrati amministrativi; 6 membri designati dall'ANCI; 6 docenti universitari designati dal MUIR, 2 dei quali sentite le associazioni di categoria.

Il testo è stato integrato con il **riferimento ai membri supplenti**.

In **accoglimento** delle **condizioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, si prevede per ciascuna sezione della commissione censuaria centrale sia designato dal Ministero dell'economia e delle finanze un **esperto qualificato** su indicazione delle **associazioni di categoria** nel settore immobiliare, da individuarsi tra i professionisti e i tecnici iscritti in albi o collegi

professionali o tra esperti in economia e estimo rurale (per le sezioni catasto terreni e catasto urbano) ovvero in statistica ed econometria (per la sezione specializzata per la riforma del sistema estimativo del catasto fabbricati).

L'**articolo 8** disciplina le **modalità di designazione e di nomina dei componenti**. Entro 90 giorni dalla richiesta del direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti interessati (organi di autogoverno delle magistrature, ANCI e Ministero dell'istruzione) comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al direttore dell' Agenzia delle entrate. I membri sono nominati con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri previsti.

Il testo è stato integrato con il **riferimento ai membri supplenti**.

L'**articolo 9** prevede che le funzioni di **segreteria** e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale sono assicurate da un **segretario** nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e da un **ufficio di segreteria tecnica**, individuato nell'ambito degli uffici dell'Agenzia stessa.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

Gli articoli **da 10 a 13** disciplinano i **requisiti di nomina, le incompatibilità e la durata degli incarichi**.

L'**articolo 10** definisce i **requisiti** per la nomina a componente delle commissioni censuarie (locali e centrale): vengono confermate le previsioni attualmente vigenti (essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici) salvo ridurre da 72 a **70 anni il limite di età** al momento della nomina; per quanto riguarda gli aspetti penali – oltre alle condanne per delitti non colposi e per reati tributari – sono state ricomprese anche le **condanne per contravvenzioni punite con pena detentiva**, nonché l'essere stato **sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza**.

Il testo non è stato modificato. Con riferimento alle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze di Camera e Senato concernenti il **requisito della cittadinanza italiana** per la nomina dei componenti delle commissioni censuarie, il Governo afferma che tale previsione risulta **compatibile con i principi della normativa europea**, in quanto trattasi di esercizio in modo diretto di pubblici poteri.

L'**articolo 11** disciplina le **incompatibilità**. Non possono esser componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio e nell'esercizio delle loro funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale **e del Parlamento europeo**;

- b) i consiglieri regionali, **provinciali, comunali e circoscrizionali**;
- c) **coloro che ricorrono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici**;
- d) i prefetti;
- e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili delle forze di polizia;
- g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o con i comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.

E' vietato far parte di più commissioni censuarie. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro il secondo grado.

In **accoglimento** delle **condizioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, si è provveduto ad estendere l'incompatibilità ai **membri del Governo e delle giunte regionali e comunali**.

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad rendere meno generica l'espressione "incarichi direttivi o esecutivi nei **partiti politici**", in quanto il Governo non ha ritenuto agevole individuare una formula esaustiva più specifica che ricomprendesse anche le organizzazioni politiche medio tempore rappresentate in Parlamento. Inoltre si rappresenta che è stata utilizzata la stessa locuzione prevista per le incompatibilità dei giudici tributari (articolo 7 del D.Lgs. n. 545 del 1992).

L'**articolo 12**, in tema di **decadenza** dall'incarico, conferma la disciplina vigente (art. 23 D.P.R. n. 650/1972), prevedendo, tuttavia il caso di **omissione di assunzione dell'incarico entro 30 giorni** dalla comunicazione del decreto di nomina e la perdita dell'idoneità fisica o psichica all'incarico. In caso di **assenze** la decadenza viene comminata nel caso di **tre sedute consecutive**; i **presidenti** decadono **se omettono ripetutamente di convocare** la commissione.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

L'**articolo 13** stabilisce che i componenti delle commissioni, eccetto quelli di diritto, durano in carica per **5 anni** e **non possono essere rinnovati**.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

Gli **articoli 14 e 15** definiscono, rispettivamente, le **attribuzioni** delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale, integrandole con le **attività di revisione generale degli estimi** prevista dalla legge delega.

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte ad integrare le funzioni delle commissioni censuarie - locali e centrale - con competenze in tema di procedure deflative del

contenzioso in materia catastale. Il Governo rappresenta al riguardo che **adeguate forme deflattive** del contenzioso in materia catastale saranno inserite nell'ambito dello schema di **decreto legislativo concernente la revisione della giustizia tributaria** (come richiesto nel parere della Commissione Finanze della Camera alla **condizione** n. 8) ovvero in altra sede normativa, al fine di **evitare di snaturare la natura amministrativa** delle commissioni censuarie e del relativo procedimento regolato dal decreto in esame.

L'**articolo 14**, in particolare, dispone che le commissioni locali **provvedono**, entro 30 giorni dalla data di ricezione, alla **validazione delle funzioni statistiche** previste dall'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1, della legge delega, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.

In **accoglimento** delle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato è stato **ampliato** da trenta a **sessanta giorni** il termine per la validazione delle funzioni statistiche.

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), n. 2), della legge n. 23 del 2014, i quali devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche. Il Governo ritiene che tali "metodi standardizzati e parametri di consistenza" **non rientrino nella nozione di "funzione statistica"** la cui validazione è attribuita dalla legge delega alla competenza delle commissioni censuarie.

L'**articolo 15** attribuisce alla **commissione centrale** la competenza sui **ricorsi dell'Agenzia delle entrate** contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle unità immobiliari urbane e ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. Qualora la commissione censuaria locale non abbia validato tali funzioni statistiche e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la **commissione centrale provvede entro 90 giorni** dalla ricezione dei relativi prospetti alla definitiva validazione delle funzioni statistiche.

Oltre a decidere sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, la **commissione censuaria centrale** a sezioni unite provvede in ordine alla **validazione dei saggi di redditività media** determinati dall'Agenzia delle entrate.

Sono previsti ulteriori **poteri sostitutivi** da parte delle commissione centrale nei confronti delle commissioni locali che non adottino le decisioni di loro competenza e **funzioni consultive** nei confronti dell'amministrazione finanziaria,

nonché su richiesta degli “organi competenti” in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto.

In **accoglimento** delle **condizioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, è stata prevista la **possibilità di richiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali** in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, **anche** da parte dei **comuni** e delle **organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare**, da individuare con apposito **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non sono state **accolte** le identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte a valutare l'opportunità di sopprimere il richiamo alle “commissioni censuarie **provinciali**”, in quanto il Governo ha voluto tenere conto, **in via transitoria**, delle ipotesi in cui la nuova commissione censuaria centrale venga investita di questioni trattate, in prima istanza, dalle ancora vigenti commissioni provinciali.

In **accoglimento** delle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, la locuzione "prospetti delle qualità e classi" delle unità immobiliari urbane è stata sostituita con quella più corretta di "quadro delle categorie e delle classi".

In **parziale accoglimento** delle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato volte a chiarire a quali organi si intende fare riferimento, la locuzione “organi competenti” è stata sostituita con “**organi istituzionali competenti**”.

L'**articolo 16** attribuisce alle commissioni censuarie la facoltà di **chiedere**, a fini istruttori, **dati, informazioni ed ogni altro chiarimento** ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comuni.

In mancanza di specifiche condizioni, **il testo non è stato modificato**.

Gli **articoli 17, 18 e 19** intervengono, rispettivamente, in tema di organizzazione delle **sedute**, di **validità delle deliberazioni** e di **scioglimento delle commissioni censuarie**.

In **accoglimento** delle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, il **quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni censuarie** (a sezioni semplici e a sezioni unite) è stato **uniformato**: per tutte le commissioni censuarie le sedute sono valide in presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.

L'**articolo 20** precisa che ai componenti delle commissioni censuarie, sia locali che centrale, **non spetta alcun compenso**, gettone o indennità, salvo eventuali **rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno**.

In **accoglimento** della **condizione** posta dalla **Commissione Bilancio della Camera**, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, è stata adottata la **modalità di copertura** richiesta, specificando che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (il quale autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale).

L'**articolo 21** dispone che la **data di insediamento** delle commissioni censuarie sia fissata con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

In **parziale accoglimento** della identica **condizione** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, con il **nuovo schema di parere** il Governo ha previsto che le commissioni censuarie sono **insediate**, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, **entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso**, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una **data unica di insediamento a livello nazionale**.

Fino alla data di insediamento prevista, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.

La **condizione** posta dalle Commissioni parlamentari sostanzialmente richiede di definire l'entrata in vigore del decreto in esame (stabilito dal nuovo articolo 22 nel 1° novembre 2014) e **di far coincidere** tale data con quella di insediamento delle nuove commissioni. Al riguardo il Governo afferma che il procedimento per la costituzione delle commissioni censuarie presuppone l'entrata in vigore e dunque l'efficacia del decreto legislativo in esame che ne disciplina le relative modalità di composizione. Si è ritenuto congruo per l'insediamento di tutte le commissioni censuarie (locali e centrale) il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto (ossia il **1° novembre 2015**).

L'**articolo 22** prevede che con l'insediamento delle nuove commissioni censuarie sono **abrogate** le disposizioni recate dal titolo III (artt. da 16 a 40) del D.P.R. n. 650 del 1972 e conseguentemente soppresse le commissioni attualmente in essere.

In **parziale accoglimento** della identica **condizione** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato è stata indicata l'entrata in vigore del decreto in esame: il **1° novembre 2014**.

Si osserva, tuttavia, che potrebbe trattarsi di un termine inferiore a quello ordinariamente previsto di 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 73 della Costituzione e articolo 10 delle preleggi). La condizione delle Commissioni parlamentari, inoltre, specifica che dovrebbe trattarsi di un termine evidentemente superiore a quello di 15 giorni.

In **accoglimento** delle identiche **osservazioni** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato è stata prevista **l'abrogazione** delle disposizioni recate dal Titolo III e degli articoli 41 e 42 del D.P.R. n. 650 del 1972 a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni disciplinate dal decreto legislativo.

In **accoglimento** della **osservazione** contenuta nel parere della **Commissione Bilancio del Senato** si è provveduto infine ad **abrogare** l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-*octies* del decreto-legge n. 16 del 1993, relativo alla corresponsione di **gettoni di presenza** ai componenti delle commissioni censuarie provinciali.

Riguardo alla identica **osservazione** delle Commissioni Finanze della Camera e del Senato circa l'opportunità di avvalersi uniformemente nell'ambito dello schema di decreto della dizione "**catasto edilizio urbano**" piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di "**catasto dei fabbricati**", il Governo fa presente che la **diversità lessicale è voluta** per coerenza con la terminologia utilizzata nella legge delega (articolo 2 della legge n. 23 del 2014) laddove si fa riferimento alla riforma del sistema estimativo del "catasto dei fabbricati".

**Testo a fronte tra l'Atto del governo n. 100 e i
pareri espressi dalle Commissioni
della Camera e del Senato**

Testo a fronte fra l'Atto del governo n. 100 e i pareri espressi dalle Commissioni della Camera e del Senato

In riferimento ai pareri sia della Camera che del Senato, le condizioni sono riportate in carattere normale, mentre le osservazioni sono riportate in carattere corsivo.

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>Articolo 1 (Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 1 (Commissioni censuarie locali e commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nell'allegata tabella, e in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 2 (Commissioni censuarie locali)</p>		<p>Articolo 2 (Commissioni censuarie locali)</p>
<p>1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.</p>	<p>Camera <i>Lettera r): valuti il Governo l'opportunità di avvalersi uniformemente, nell'ambito dello schema di decreto legislativo, della dizione « catasto edilizio urbano », piuttosto che di quella, in alcuni casi utilizzata nel testo, di « catasto dei fabbricati ».</i></p> <p>Senato: identico (lettera r)</p>	<p>1. Identico.</p>
<p>2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.</p>		<p>2. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati e previa valutazione delle risorse finanziarie disponibili.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>3. Il presidente della commissione censuaria locale è nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede tra i magistrati ordinari o amministrativi, o tra i presidenti o i presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali diverse da quella competente in relazione agli atti della medesima commissione censuaria.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>4. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico o, in subordine, d'età.</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>Articolo 3 (Composizione delle commissioni censuarie locali)</p>	<p>Camera b): con riferimento alla formulazione della rubrica dell'articolo 3 (Composizione delle commissioni censuarie locali) dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di armonizzarla con quella dell'articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale), stante l'analogia di contenuto delle due disposizioni; Parere Senato: identico (lettera b)</p>	<p>Articolo 3 (Composizione delle sezioni delle commissioni censuarie locali)</p>
<p>1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti, salvo quanto previsto dal comma 4.</p>	<p>Camera Punto 3): con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un</p>	<p>1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono composte da sei componenti effettivi e sei componenti supplenti, salvo quanto previsto dal comma 4.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
	<p>adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;</p>	
<p>2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti dal presidente della commissione censuaria locale.</p>		<p>2. A ciascuna sezione è assegnato un presidente scelto tra i suoi componenti effettivi dal presidente della commissione censuaria locale.</p>
<p>3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente del tribunale tra un numero almeno doppio di soggetti, designati nel rispetto della seguente composizione:</p>		<p>3. Identico:</p>
<p>a) due, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 2): provveda il Governo ad assicurare la presenza di rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano nella composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014 con riferimento a tali province, e che nelle commissioni censuarie locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;</p> <p>Senato</p> <p>Punto 6): per quanto riguarda le province di Trento e Bolzano, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la composizione delle commissioni censuarie, laddove si parla di componenti dell'Agenzia delle entrate, assicuri la presenza delle due province e che nelle commissioni locali sia coinvolto il Consorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in luogo dell'ANCI;</p>	<p>a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente tra i dipendenti di ruolo della stessa Agenzia;</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>b) uno, fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;</p>		<p>b) uno effettivo ed uno supplente, fra quelli designati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia autonoma di Bolzano;</p>
<p>c) tre, fra quelli designati dal Prefetto, su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 1): con riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, la quale prevede che tre componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali siano scelti su indicazione degli ordini e collegi professionali, nonché delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, sia specificato che di tali tre membri due siano scelti sulla base delle indicazioni degli ordini e dei collegi professionali e un esperto sia indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, al fine di rispettare appieno il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014, la quale prevede, tra l'altro, la presenza di soggetti indicati dalle predette associazioni di categoria nelle commissioni censuarie;</p> <p>Senato: identico (punto 1)</p>	<p>c) tre effettivi e tre supplenti, fra quelli designati dal Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici iscritti nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica e di econometria.</p>
<p>4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.</p>		<p>4. Le sezioni della commissione censuaria locale di Trento e di quella di Bolzano sono integrate con un componente effettivo e un componente supplente scelto fra quelli designati dalle rispettive Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>Articolo 4 (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)</p>		<p>Articolo 4 (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali)</p>
<p>1. Entro sessanta giorni dalla richiesta del competente direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 comunicano le rispettive designazioni al presidente del tribunale dandone notizia al Direttore regionale richiedente.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.</p>		<p>2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il presidente del tribunale sceglie, nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3, i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria locale. In caso di mancata o incompleta designazione, la scelta è operata, di norma, tra i soggetti iscritti all'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.</p>
<p>3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dandone comunicazione agli interessati.</p>		<p>3. Ricevuta la comunicazione della scelta, il Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti dandone comunicazione agli interessati.</p>
<p>Articolo 5 (Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale)</p>		<p>Articolo 5 (Funzioni di segreteria della commissione censuaria locale)</p>
<p>1. Le funzioni di segreteria della commissione censuaria locale sono assicurate da un segretario, appartenente ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, nominato dal direttore regionale della stessa Agenzia.</p>		<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>Articolo 6 (Commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 6 (Commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti.</p>		<p>1. La commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti effettivi e 21 supplenti.</p>
<p>2. Essa si articola in tre sezioni, di cui una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, tra le quali una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.</p>	<p>Camera</p> <p>d): con riferimento alla competenza della terza sezione della Commissione censuaria centrale, alla quale è attribuita, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, una specializzazione in materia di riforma del sistema estimativo del catasto urbano, valuti il Governo l'opportunità di estendere i compiti della predetta sezione anche alla riforma del sistema estimativo del catasto terreni, anche alla luce dei recenti interventi legislativi che hanno reintrodotto l'imposizione locale immobiliare sui terreni agricoli;</p> <p>Senato: identico (lettera d)</p>	<p>2. Identico.</p>
<p>3. Il numero delle sezioni della commissione censuaria centrale può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.</p>	<p>Camera</p> <p>c): con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale prevede, al comma 1, che la Commissione censuaria centrale è composta dal presidente e da 25 componenti, ed al comma 3 stabilisce la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il numero delle sezioni della Commissione, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nel caso di esercizio della predetta facoltà di aumentare il numero delle sezioni della Commissione, l'adeguamento del numero totale dei componenti della Commissione;</p> <p>Senato: identico (lettera c)</p>	<p>3. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>4. La commissione censuaria centrale è presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>5. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nella funzione dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, in subordine, di età.</p>		<p>5. Identico.</p>
<p>Articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 7 (Composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti.</p>		<p>1. Ciascuna sezione della commissione censuaria centrale è composta da undici componenti effettivi e da 7 supplenti.</p>
<p>2. Il presidente della commissione attribuisce ad un componente effettivo le funzioni di presidente di sezione.</p>	<p>Camera e): con riferimento al comma 2 dell'articolo 7 dello schema, il quale stabilisce che ciascuna sezione della Commissione censuaria centrale è presieduta da un presidente nominato dal Presidente della Commissione tra i componenti effettivi, valuti il Governo l'opportunità di chiarire tale riferimento ai componenti effettivi, atteso che lo schema di decreto non fa menzione di componenti supplenti; Senato: identico (lettera e)</p>	<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>3. Fanno parte di tutte le sezioni, come membri di diritto:</p>		<p>3. Identico:</p>
<p>a) il Direttore dell'Agenzia delle entrate o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicedirettore- Territorio;</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) il Direttore centrale della Direzione Centrale Catasto e Cartografia;</p>		<p>b) identica;</p>
<p>c) il Direttore centrale della Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi;</p>		<p>c) identica;</p>
<p>d) il Direttore centrale della Direzione Centrale Pubblicità Immobiliare e Affari Legali."</p>		<p>d) identica.</p>
<p>4. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 3, per la partecipazione alle sedute della commissione i membri di diritto possono delegare un dipendente dell'Agenzia delle entrate con funzioni dirigenziali.</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>5. Fanno parte di ciascuna sezione:</p>		<p>5. Identico:</p>
<p>a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dell'Agenzia delle entrate, da questa designato;</p>		<p>a) un ingegnere con funzioni dirigenziali appartenente al ruolo dell'Agenzia delle entrate e il relativo supplente, da questa designati;</p>
<p>b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo, designati dai rispettivi organi di autogoverno;</p>		<p>b) un magistrato ordinario ed un magistrato amministrativo e i relativi supplenti, designati dai rispettivi organi di autogoverno;</p>
<p>c) due componenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).</p>		<p>c) due componenti e i relativi supplenti designati dall'ANCI nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>6. Fanno parte inoltre:</p>		<p>6. Identico:</p>
<p>a) della sezione competente in materia di catasto terreni, due docenti universitari in materia di economia ed estimo rurale, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 6): ancora con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema, provveda il Governo a stabilire che i membri della commissione censuaria centrale indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare possano essere, oltre che docenti, anche professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali, ovvero esperti di statistica e econometria, in coerenza con il dettato dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;</p> <p>Senato: identico (punto 4)</p>	<p>a) della sezione competente in materia di catasto terreni, un docente universitario in materia di economia ed estimo rurale, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo rurale, e i relativi supplenti;</p>
<p>b) della sezione competente in materia di catasto urbano, due docenti universitari in materia di economia ed estimo urbano, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>		<p>b) della sezione competente in materia di catasto urbano, un docente universitario in materia di economia ed estimo urbano, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di economia e estimo urbano, e i relativi supplenti;</p>
<p>c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite anche le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare.</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 5): con riferimento al comma 6 dell'articolo 7 dello schema di decreto, il quale prevede, per quanto riguarda la sola sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati istituita presso la Commissione censuaria centrale, che di essa</p>	<p>c) della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, un docente universitario in materia di statistica e di econometria designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed un esperto qualificato, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze su</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
	<p>fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifici il Governo che uno dei due docenti è individuato fra quelli indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, stabilendo inoltre che un soggetto indicato dalle predette associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare sia presente in tutte le sezioni della Commissione censuaria centrale, al fine di dare piena attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge n. 23 del 2014;</p> <p>Senato: identico (punto 3)</p> <p>Camera</p> <p><i>f): con riferimento alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 7, la quale prevede che della sezione specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati fanno parte anche due docenti universitari in materia di statistica e di econometria designati dal Ministro dell'istruzione, sentite « anche » le associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, valuti il Governo l'opportunità di espungere in tale ambito la parola « anche », atteso che, ai fini delle nomina dei componenti della predetta sezione specializzata, non si prevede di sentire altri soggetti oltre alle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;</i></p> <p>Senato: identico (lettera f)</p>	<p>indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare tra i professionisti o tecnici iscritti in albi o collegi professionali o tra gli esperti di statistica ed econometria, e i relativi supplenti.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>Articolo 8 (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 8 (Modalità di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.</p>		<p>2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.</p>
<p>3. Della nomina è data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>Articolo 9 (Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 9 (Funzioni di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla commissione censuaria centrale sono assicurate dal segretario, nominato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, e da un ufficio di segreteria tecnica, individuato nell'ambito degli uffici centrali della stessa Agenzia.</p>		<p>1. Identico.</p>

Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".	VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni	Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"
Articolo 10 (Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)		Articolo 10 (Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie)
1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:		1. Identico:
a) essere cittadini italiani;	Camera g): con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, il quale stabilisce, tra i requisiti delle componenti delle commissioni censuarie, il possesso della cittadinanza italiana, valuti il Governo se la previsione di tale requisito risulti compatibile con i principi della normativa dell'Unione europea; Senato: identico (lettera g)	a) identica;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;		b) identica;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;		c) identica;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.		d) identica;
Articolo 11 (Incompatibilità)		Articolo 11 (Incompatibilità)
1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:		1. Identico:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;		a) identica;

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circostrizionali;</p>	<p>Camera</p> <p><i>h): con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con «incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici », valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti del Governo nazionale e delle giunte regionali e comunali;</i></p> <p>Senato:</p> <p><i>h): con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, la quale stabilisce – in analogia con quanto già previsto per le commissioni tributarie – l'incompatibilità dei componenti delle commissioni censuarie con «incarichi direttivi o esecutivi di partiti politici», valuti il Governo di rendere meno generica tale espressione, anche alla luce dei mutamenti intervenuti nelle organizzazioni politiche; per quanto riguarda i consiglieri comunali di cui alla lettera b) del comma 1, la Commissione suggerisce di prevedere l'incompatibilità nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; appare inoltre opportuno estendere l'incompatibilità anche ai componenti delle giunte regionali e comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;</i></p>	<p>b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circostrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;</p>

Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".	VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni	Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;		c) identica;
d) i prefetti;		d) identica;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;		e) identica;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;		f) identica;
g) coloro che esercitano abituamente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.		g) identica.
2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.		2. Identico.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.		3. Identico.
Articolo 12 (Decadenza dall'incarico)		Articolo 12 (Decadenza dall'incarico)
1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie i quali:		1. Identico:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 10, lettere a), b) e c);		a) identica;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 11;		b) identica;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;		c) identica;

<p>Atto del Governo n. 100 <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</i></p>
<p>d) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, se presidenti, omettono ripetutamente di convocare la commissione per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 14 e 15, ostacolandone il regolare funzionamento;</p>		<p>d) identica;</p>
<p>e) perdono l'idoneità fisica o psichica all'incarico.</p>		<p>e) identica.</p>
<p>2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per i componenti della commissione censuaria centrale, e dal presidente del tribunale, su proposta del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per i componenti delle commissioni censuarie locali.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>Articolo 13 <i>(Funzioni e durata dell'incarico)</i></p>		<p>Articolo 13 <i>(Funzioni e durata dell'incarico)</i></p>
<p>1. I presidenti e i componenti delle commissioni censuarie, esclusi i membri di diritto, durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del loro insediamento. Il loro incarico non è rinnovabile.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. I componenti hanno tutti identica funzione; la loro attività è indirizzata unicamente all'applicazione della legge ed è svolta nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interessi territoriali, di categoria o di parte.</p>		<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>3. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione dei presidenti e dei componenti con le modalità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>Articolo 14 (Attribuzioni delle commissioni censuarie locali)</p>	<p>Camera</p> <p><i>i) con riferimento alle disposizioni degli articoli da 14 a 16 dello schema di decreto legislativo, che disciplinano le attribuzioni delle commissioni censuarie, senza prevedere in tale ambito competenze delle commissioni censuarie in tema di procedure deflative del contenzioso, valuti il Governo l'opportunità di integrare sotto tale profilo le funzioni delle commissioni, in coerenza con il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 3, lettera a), dalla legge n. 23 del 2014, il quale fa esplicito riferimento al coinvolgimento delle predette commissioni nella deflazione del contenzioso in materia catastale;</i></p> <p>Senato: identico (lettera i)</p>	<p>Articolo 14 (Attribuzioni delle commissioni censuarie locali)</p>
<p>1. Le commissioni censuarie locali esercitano, in materia di catasto terreni, le seguenti funzioni:</p>		<p>1. Identico:</p>
<p>a) esaminano ed approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i quadri delle qualità e classi dei terreni e i prospetti delle tariffe dei comuni della propria circoscrizione;</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto terreni, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle predette operazioni. Nel solo caso di revisione generale degli estimi tale approvazione resta condizionata, ai fini di perequazione, alla ratifica da parte della Commissione censuaria centrale.</p>		<p>b) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>2. Le commissioni censuarie locali continuano ad esercitare, in materia di catasto edilizio urbano, le seguenti funzioni:</p>		<p>2. Identico:</p>
<p>a) esaminano e approvano, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, i prospetti integrativi dei quadri tariffari per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria circoscrizione;</p>		<p>a) identica;</p>
<p>b) concorrono alle operazioni di revisione e di conservazione del catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento per l'esecuzione delle anzidette operazioni.</p>		<p>b) identica.</p>
<p>3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i, n. 1) della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.</p>	<p>Camera</p> <p><i>l): con riferimento alle competenze delle commissioni censuarie locali, le quali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14, sono chiamate a validare le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.2), della legge n. 23, nonché le funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 1), della medesima legge n. 23, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le commissioni censuarie locali siano chiamate a validare anche i metodi</i></p>	<p>3. Le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2), e lettera i), n.1), della legge 11 marzo 2014, n. 23, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
	<p><i>standardizzati e i parametri di consistenza specifici previsti a tal fine dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della predetta legge n. 23, i quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1.3), devono essere utilizzati qualora i valori patrimoniali medi ordinari delle unità immobiliari non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al numero 1.2) della citata lettera h);</i></p> <p>Senato: identico (lettera l)</p> <p>Camera</p> <p><i>m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, il quale prevede che le commissioni censuarie locali, nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione, in ordine alla validazione delle funzioni statistiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1.2) e lettera i), n. 1) della legge n. 23 del 2014, determinate dall'Agenzia delle entrate, e dei relativi ambiti di applicazione, valuti il Governo se ampliare a sessanta giorni il lasso temporale ora previsto in trenta giorni, al fine di assicurare che tale attività sia svolta in modo congruo e completo;</i></p> <p>Senato: identico (lettera m)</p>	
<p>Articolo 15 (Attribuzioni della commissione censuaria centrale)</p>		<p>Articolo 15 (Attribuzioni della commissione censuaria centrale)</p>
<p>1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni:</p>		<p>1. Identico:</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 7): provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF;</p> <p>Senato</p> <p>Punto 5): provveda il Governo a specificare che la possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché ai prospetti delle qualità e classi dei terreni e ai relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni;</p>	<p>a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;</p>
<p>b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualità e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del</p>	<p>Camera</p> <p><i>n): con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 e al comma 2 del medesimo articolo 15, recanti i poteri della Commissione censuaria centrale in sostituzione delle commissioni censuarie locali, nonché sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie locali, i quali richiamano erroneamente le</i></p>	<p>b) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>comma 1, dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione.</p>	<p>«commissioni provinciali o quelle locali» e le «decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali», valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il riferimento alle commissioni provinciali, atteso che la nuova disciplina prevede l'esistenza solo di commissioni locali, oltre che di quella centrale;</p> <p>Senato: identico (lettera n)</p>	
<p>2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.</p>	<p>Camera</p> <p>o): ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con quello ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;</p> <p>Senato</p> <p>Lettera o): ancora in merito al comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento, ivi contenuto, ai prospetti delle qualità e classi delle unità immobiliari urbane con un riferimento ai prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, in quanto il richiamo alle qualità delle unità immobiliari urbane non appare corretto, attagliandosi invece ai terreni;</p>	<p>2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unità immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</i></p>
<p>3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle Entrate.</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate può trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni.</p>		<p>5. Identico.</p>
<p>6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale dà parere:</p>		<p>6. Identico:</p>
<p>a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere è previsto come obbligatorio;</p>		<p>a) identica;</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p> <p>VI Commissione Finanze Senato Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>b) a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;</p>	<p>Camera</p> <p><i>p) con riferimento alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15, il quale prevede, tra le funzioni consultive in capo alla Commissione censuaria centrale, anche l'espressione del parere in merito all'utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto, nel caso di richiesta degli « organi competenti », valuti il Governo l'opportunità di chiarire quali siano gli « organi competenti » cui si intende fare riferimento;</i></p> <p>Senato: identico (lettera p)</p>	<p>b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;</p>
<p>c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.</p>		<p>c) identica.</p>
<p>Articolo 16 (Poteri delle commissioni censuarie)</p>		<p>Articolo 16 (Poteri delle commissioni censuarie)</p>
<p>1. Le commissioni censuarie, ai fini istruttori, hanno facoltà di richiedere dati, informazioni ed ogni altro chiarimento ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comuni.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 17 (Sedute delle commissioni censuarie)</p>		<p>Articolo 17 (Sedute delle commissioni censuarie)</p>
<p>1. Le commissioni censuarie possono essere convocate a sezione semplice o a sezioni unite.</p>		<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>2. Le commissioni censuarie si riuniscono e decidono ordinariamente a sezione semplice; sono convocate a sezioni unite nei casi previsti dal presente decreto, ovvero qualora il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle materie devolute o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.</p>		<p>2. Identico.</p>
<p>3. Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione. In caso assenza del presidente assume le relative funzioni il presidente di sezione più anziano nella carica e, in subordine, d'età.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>4. Le sedute sono fissate dal presidente della commissione che provvede alle assegnazioni degli affari.</p>		<p>4. Identico.</p>
<p>Articolo 18 (Validità delle deliberazioni)</p>		<p>Articolo 18 (Validità delle deliberazioni)</p>
<p>1. Le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.</p>	<p>Camera <i>Lettera q) con riferimento al comma 1 dell'articolo 18, il quale prevede che le sedute a sezione semplice delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare anche il quorum per la validità delle deliberazioni delle commissioni a sezioni unite;</i> Senato: identico (lettera q)</p>	<p>1. Le sedute delle commissioni censuarie sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.</p>
<p>2. In caso di mancanza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, il presidente della commissione può designare i componenti di altre sezioni.</p>		<p>2. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</i></p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014: Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis <i>Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</i></p>
<p>3. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente, il quale esprime per ultimo il proprio voto.</p>		<p>3. Identico.</p>
<p>Articolo 19 <i>(Scioglimento delle commissioni censuarie locali)</i></p>		<p>Articolo 19 <i>(Scioglimento delle commissioni censuarie locali)</i></p>
<p>1. Quando le commissioni censuarie locali non si riuniscono o non deliberano nei termini fissati nel presente decreto o in altri decreti emanati in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, il presidente del tribunale, su segnalazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, può disporre lo scioglimento e il rinnovo per la totalità dei membri.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>Articolo 20 <i>(Spese di funzionamento)</i></p>		<p>Articolo 20 <i>(Spese di funzionamento)</i></p>
<p>1. Ai componenti delle commissioni non spetta nessun compenso, gettone, emolumento o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno.</p>		<p>1. Identico.</p>
<p>2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali sono eseguiti dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio; la liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti della commissione censuaria centrale sono eseguiti dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Agli oneri per il funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 286.</p>		<p>2. La liquidazione e il pagamento dei rimborsi spettanti ai componenti delle commissioni censuarie locali e della commissione censuaria centrale sono eseguiti dall'Agenzia delle entrate. Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>Articolo 21 <i>(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)</i></p>		<p>Articolo 21 <i>(Insediamento delle commissioni censuarie locali e centrale)</i></p>
<p>1. La data di insediamento delle commissioni censuarie previste dal presente decreto è fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p>		<p>1. Le commissioni censuarie previste dal presente decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che individua una data unica di insediamento a livello nazionale.</p>
		<p>2. Fino alla data di insediamento prevista dal presente articolo, continuano ad operare le commissioni censuarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, con i compiti ivi previsti.</p>
<p>Articolo 22 <i>(Norme abrogate)</i></p>		<p>Articolo 22 <i>(Entrata in vigore e abrogazione)</i></p>
<p>1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui al presente decreto, sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.</p>	<p>Camera</p> <p>Punto 4): provveda il Governo a definire la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto legislativo (evidentemente per un periodo superiore ai 15 giorni legali), così che tale data divenga automaticamente il termine ultimo per l'insediamento delle nuove commissioni e si assicuri il collegamento tra fonte normativa ed effetto abrogativo;</p> <p>Senato: identico (punto 2)</p>	<p>1. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2014.</p>

<p>Atto del Governo n. 100 Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie".</p>	<p>VI Commissione Finanze Camera <i>Seduta del 6 agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p> <p>VI Commissione Finanze Senato <i>Seduta del 1° agosto 2014:</i> <i>Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i></p>	<p>Atto del Governo n. 100-bis Schema di decreto legislativo "Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie"</p>
<p>2. Dalla medesima data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni censuarie previste dallo stesso decreto.</p>	<p>Camera</p> <p><i>a): valuti il Governo – ove non già previsto nel completamento della delega in materia di catasto – l'opportunità di prevedere l'integrale sostituzione delle disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, recante « Norme di perfezionamento e revisione del sistema catastale », in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, e di abrogare anche gli articoli 41 e 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 650, relativi alle commissioni censuarie vigenti;</i></p> <p>Senato: identico (lettera a)</p>	<p>2. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonché l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1-octies del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.</p>
	<p>Camera</p> <p>Punto 8): provveda il Governo, nell'ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale;</p>	